

SENTENZA

N. 7293

Anno 2015

RUOLO GENERALE


N. 19720/14

REPERTORIO

N. 7766/15

DEPOSITATA IL

14/05/15



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI MLANO
Sez. VII° CIVILE - Dott.ssa Cristina Manzoni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.R.G. 19720/14, discussa all'udienza del
4.2.2015, promossa con atto di citazione notificato [redacted] il 12.02.2014 e
a [redacted] s.p.a il 22.4.2014 da:

[redacted] e
[redacted] residenti in San
Donato Milanese (MI), ambedue elettivamente domiciliati in Milano, via
Masera n. 6, presso lo studio dell' avv.to Sabrina Contino, che li rappresenta e
difende come per delega a margine dell'atto di citazione.

ATTORI

CONTRO

Cm

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. [REDACTED], con sede in Milano, via Sangro n. 15, rappresentata e difesa dall' avv.to Anna Botti e dall'avv. Marco Stucchi, domiciliatario, presso il cui studio in Milano, via Lentasio n. 9, elegge domicilio, come da procura in calce all'atto di citazione.

CONVENUTA

E CONTRO

[REDACTED], [REDACTED], in persona del Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore ing. [REDACTED], con sede in Olbia (OT) Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Rizzo e Francesco Cella, domiciliatario presso il cui studio, in Milano, via C. Battisti n. 15, elegge domicilio, come per delega a margine alla comparsa di costituzione e risposta.

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: risarcimento danni

All'esito dell'istruttoria la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti;

attori: come da foglio separato

convenuta: come da fogli allegati.

terza chiamata: come da foglio allegato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Milano [REDACTED] per ivi sentirla condannare alla rifusione dei danni causati da una vacanza rovinata e per il ritardo nel servizio di trasporto aereo IG 3810 del 10.11.13 da Milano a Mauritius.

Nella prima udienza del 9.4.2014 compariva per gli attori l'avv. Sabrina Contino che si riportava all'atto di citazione; la convenuta [REDACTED] si costituiva in giudizio con l'avv. Marco Stucchi, che chiedeva di chiamare in causa la [REDACTED] in quanto coobbligata in solido alla rifusione del danno.

Ammissa la chiamata del terzo, all'udienza del 10.6.2014, si costituiva la terza chiamata con l'avv. Nelli in sostituzione degli avv.ti Rizzo e Cella. I costituiti tutti presenti, chiedevano la concessione dei termini ex art 320 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.

All'udienza del 14.10.2014, depositate le memorie, veniva ammessa la prova per testi richiesta da

All'udienza del 18.11.2014 veniva ascoltata la teste. Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 3.2.2015, dopo discussione, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

trattamento tutto incluso con sistemazione in camera doppia trattamento Club Soft, presso il Crystals Beach Resort & Amp S.p.A., per il corrispettivo di € 2441,46. Il resort veniva presentato dall'Agenzia [REDACTED] e dal Tour Operator [REDACTED] e volo con la compagnia aerea [REDACTED].

L partenza da Milano Malpensa era stata contrattualmente fissata per il 10.11.2013 con volo diretto da Milano Malpensa a Mauritius delle ore 19,35 e arrivo a destinazione alle ore 11,30 locali dell'11.11.13.

Con comunicazione email del 5.11.13, l'impiegata dell'agenzia [REDACTED] inviava agli attori i documenti di viaggio e li informava che il volo andata IG 3810 del 10.11.2013 alle ore 19,35, veniva anticipato alle ore 18,40 con arrivo a destinazione alle ore 8,35 dell'11.11.13 e li convocava per il giorno della partenza all'area [REDACTED] alle ore 16,10.

Gli attori giunti all'Area gruppi [REDACTED] alle ore 15.30 del 10.11.13, apprendevano che il loro volo aveva subito una variazione in quanto sarebbe decollato alle 19,40 e che avrebbe fatto scalo a Roma Fiumicino per imbarcare altri passeggeri.

una copia L'aereo in realtà decollava per Fiumicino alle 20,30, dove atterrava alle ore 22,10 e invece di ripartire alla volta di Mauritius, rimaneva fermo per cinque ore e alle 3,00 dell'11.11.13 veniva annunciato che l'aereo non avrebbe continuato per la destinazione finale e su disposizione del comandante, tutti i 300 passeggeri, bagagli compresi, venivano fatti scendere a terra e sistemati in un'area deserta dell'aeroporto senza alcuna ulteriore informazione da parte del tour operator e senza assistenza alcuna da parte del vettore che non si preoccupava neanche di distribuire dei generi di conforto.

Solo alle ore 6,30 dell'11.11.2013 un'incaricata di [REDACTED] riferiva che vi era la possibilità di 60 camere da letto non sufficienti per tutti, pertanto gli attori decidevano di rimanere in aeroporto, anche perché il

Cm

decollo era fissato per le 11,30, ma in realtà il volo decollava per Mauritius solo alle ore 15,00 ed atterrava alle ore 4,00 del 12.11.2013.

La prova orale effettuata e la documentazione hanno confermato la legittimità delle doglianze degli attori in quanto il tour operator aveva proposto un soggiorno con viaggio diretto alla destinazione allorquando era già stato previsto uno scalo intermedio e la causa del ritardo non è stata accertata tra le tante fornite, inoltre non può essere preso in considerazione il solo ritardo del volo ma deve essere considerato che detto ritardo ha determinato un soggiorno più corto implicando il diritto al riconoscimento del rimborso di quanto pagato e non goduto a causa dell'arrivo posticipato.

Per quanto sopra si deve ritenere che [REDACTED], che ha organizzato il soggiorno avvalendosi del volo fornito da [REDACTED] debba ritenersi responsabile in solido con quest'ultima per l'inadempimento contrattuale eccepito dagli attori. Detto inadempimento riguarda il volo aereo dell'andata o la riduzione del soggiorno, determinando di conseguenza il rimborso di € 600 per il ritardo, come da art. 7 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11.2.2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e € 200,00 per il giorno non goduto a causa del ritardo.

Appare equo, pertanto, liquidare il danno subito dagli attori in Euro 800,00 ciascuno; sulla predetta somma decorrono gli interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo saldo.

Infine la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. della parte soccombente, svolta dagli attori nei confronti delle convenute, non può essere accolta perchè postula che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte

medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza di detto danno (Cass. Sez. lav. 2.6.92 n. 6637); nell'odierno procedimento non è stato né provato né quantificato alcun danno quale conseguenza del procedimento processuale.

Per quanto riguarda le spese del giudizio, esse vengono liquidate come nel dispositivo e vanno poste a carico della convenuta e della terza chiamata in via solidale di € 1.500,00 a favore di parte attrice, su detto importo, rivalutato ad oggi decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, condanna le società [REDACTED] in solido, al pagamento della somma di Euro 1.600,00 a favore degli attori [REDACTED] su detta somma devono essere riconosciuti gli interessi come in motivazione.

Le spese legali si liquidano in Euro 1.325,29, di cui Euro 120,29 per spese ed Euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre C.P.A ed IVA, e rimborso spese generali da distrarsi favore dell'avv. Sabrina Contino che si dichiara anticipataria.

Sentenza immediatamente esecutiva.

Così deciso in Milano, oggi 3 febbraio 2015

IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Cristina Manzoni

Cristina Manzoni

